PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA PER DOCENTI NEOASSUNTI

A.S. 2021/2022

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- L. 107/2015 ART. 1 COMMI DA 115 A 129
- D.M. n.850 del 27/10/2015 e successive Note ministeriali (ultima delle quali MI prot. 30345 del 04/10/2021)

INDICAZIONI PER I NEO-IMMESSI

Svolgono il periodo di prova e di formazione

- neoassunti a tempo indeterminato al **primo anno di servizio**;
- assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiestala **proroga del periodo di formazione e prova** o che **non abbiano potuto completarlo**;
- docenti che, in caso di valutazione negativa, **ripetano il periodo di formazione e prova**;
- docenti che abbiano ottenuto il **passaggio di ruolo**;
- **assunti a tempo determinato su posti di cui all'art. 59, c.4 del D.L. 73/2021** convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021, **con prova disciplinare successiva**. Qualora il personale abbia già superato il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque soggetto allosvolgimento della prova disciplinare di cui al c.7 del D.L. 73/2021.
- I docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2018/2019 da DDG 85/2018 e per i quali sia stato **prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa**, dovrannosvolgere o ripetere il periodo di formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot. n. 41693 del 21/09/2018 - **percorso annuale FIT**.

Non svolgono il periodo di prova e di formazione

- Docenti che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 **nello stesso grado** di nuova immissione in ruolo;

- che abbiano ottenuto il **rientro in un precedente ruolo** nel quale abbiano già svoltoil periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già **immessi in ruolo con riserva**, che abbiano superato positivamente l'anno diformazione e di prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il **trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa** nell'ambito del medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il **passaggio di cattedra** nello stesso ordine e grado.

SUPERAMENTO DEL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA - VALUTAZIONE

- Servizio effettivamente prestato per almeno **180 giorni** (compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio) di cui**almeno 120** per le attività didattiche, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

- Partecipazione alle **attività formative (50 ore di impegno complessivo)** e raggiungimento degliobiettivi dalle stesse previsti.

Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono **proporzionalmente ridotti** per i docenti neoassunti inservizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o su posto;

- Corretto possesso ed esercizio delle **competenze culturali**, **disciplinari**, **didattiche** e **metodologiche**, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agliobiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

- Corretto possesso ed esercizio delle **competenze relazionali**, **organizzative** e **gestionali**: attitudinecollaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, interazione con le famiglie e con il personale scolastico, capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, partecipazione attiva e sostegno ai piani di miglioramento dell'istituzione scolastica

- Osservanza dei **doveri connessi con lo status di dipendente pubblico** e inerenti la funzione docente(parametri di riferimento: D.lgs 165/01 e successive modificazioni, il DPR 62/2013, Regolamento dell'istituzione scolastica)

In caso di **valutazione negativa** del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettuaun **secondo periodo** di formazione e di prova, **non rinnovabile**.

In caso di trasferimento ad altra scuola, tutta l'istruttoria "segue" il docente.

Il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, **anche presso l'istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale** o sino al termine delle attività didattiche, purché su **medesimo posto o classe di concorso affine** (D.M. n.

354/1998) effettuato nello stesso grado d'istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo.